

CODICE ETICO e di CONDOTTA



Sommario

1. PREMESSA	4
1.1. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA.....	4
1.2. I DESTINATARI.....	5
1.3. DIFFUSIONE E ATTUAZIONE E DEL CODICE ETICO.....	6
2. I VALORI DEL PERSONALE DIPENDENTE	6
3. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ.....	8
3.1. CONFLITTI DI INTERESSE.....	8
3.2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
3.3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
3.4. COLLABORATORI ESTERNI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI ...	10
3.5. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	10
3.6. INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY	11
3.7. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE - CYBER SECURITY	12
3.8. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	13
4. PRINCIPI DI CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA	14
4.1. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.....	15
5. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI COMMERCIALI E NEI RAPPORTI CON I CLIENTI, I CONTRAENTI ED I PUBBLICI DIPENDENTI	16
5.1. RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA’	17
5.2. RAPPORTI CON I CLIENTI.....	18
5.3. RAPPORTI CON I FORNITORI.....	19
5.4. GESTIONE OMAGGISTICA - SPESE DI RAPPRESENTANZA – SPONSORIZZAZIONI	19
5.5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
6. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AUTORITA’ DI VIGILANZA	23
7. CONTROLLI INTERNI.....	24

8. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA	24
8.1. IMPEGNI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO	24
8.2. GLI OBBLIGHI DEI DESTINATARI.....	25
8.3. GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI SOGGETTI APICALI	26
8.4. APPLICAZIONE DEL CODICE E CONSEGUENZE DI EVENTUALI VIOLAZIONI	26
8.5. SEGNALAZIONI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	27
8.6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI.....	28

1. PREMESSA

1.1. IL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Il Gruppo Net nell'ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme aziendali interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

Si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla correttezza e di promuovere, in un'ottica di responsabilità sociale, ogni comportamento teso a non ledere l'altrui professionalità ed interesse.

Il Gruppo Net garantisce il pieno rispetto della normativa antitrust nazionale e comunitaria, astenendosi da qualsiasi condotta che possa alterare il regolare funzionamento del mercato concorrenziale.

Gli obiettivi di crescita nonché il rafforzamento della capacità di creare valore sono perseguiti assicurando alle strutture e ai processi standard adeguati criteri di sicurezza decisionale ed operativa, propedeutici allo sviluppo di nuovi business, all'efficienza dei meccanismi di selezione e gestione degli affari, alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.

Il Codice svolge la funzione di tradurre i principi etici posti a fondamento della cultura organizzativa in regole operative e criteri di condotta, volti ad orientare i comportamenti dell'impresa e dei suoi operatori.

Il Codice Etico e di Condotta è il principale strumento di implementazione dell'etica aziendale e di governo delle relazioni che estende le regole di corporate governance a tutti gli stakeholder e nel quale Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. (di seguito: le Compagnie del Gruppo o Gruppo) definiscono l'insieme di doveri fiduciari che si impegnano anche sotto un profilo formale, a rispettare nei loro confronti.

Lo scopo del Codice è:

- migliorare l'affidabilità e la reputazione dell'impresa;
- svolgere la funzione di legittimazione morale attraverso l'enunciazione dei diritti doveri e responsabilità che le Società assumono nei confronti degli stakeholder;

- definire i diritti e doveri morali che determinano una responsabilità etico sociale di ogni partecipante all'organizzazione;
- implementare l'etica aziendale;
- garantire la gestione efficace delle transazioni e delle relazioni umane.

I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*) e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

I Consigli di Amministrazione delle rispettive Società del Gruppo adottano il presente Codice Etico ("il Codice"), che tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere ed alle cui disposizioni sono tenuti a conformarsi, contribuendo attivamente alla diffusione e all'osservanza dello stesso.

Il Gruppo anche attraverso l'"Organismo di Vigilanza" vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice.

1.2. I DESTINATARI

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici del Gruppo Net Insurance siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori della Società medesima nella conduzione delle attività e degli affari aziendali.

Il presente Codice contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle Compagnie del Gruppo nei confronti degli "stakeholders" (Dipendenti, Fornitori, Clienti, Partners, Pubblica Amministrazione, ecc.).

All'osservanza del Codice sono, in particolare, tenuti:

1. l'Organo Amministrativo e tutti i componenti dell'Alta Direzione, i quali devono conformare tutte le decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffondendone la conoscenza e favorire la condivisione da parte di Dipendenti e terzi soggetti che operano per conto delle Società; i soggetti sopra menzionati devono, inoltre, costituire, attraverso il proprio comportamento, un modello di riferimento per il personale; i Dipendenti sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni;
2. gli intermediari, i fornitori di beni e servizi, i consulenti, i collaboratori, i partners in relazioni d'affari con il Gruppo, i quali devono essere opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel Codice e uniformarvi i propri comportamenti per tutta

la durata del rapporto contrattuale con la Società medesima;

3. più in generale a tutte le persone che lavorano con le Società del Gruppo a prescindere dal tipo di rapporto che le lega alle Società medesime.

I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti "Destinatari".

1.3. DIFFUSIONE E ATTUAZIONE E DEL CODICE ETICO

Il Gruppo Net si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante pubblicazione sul sito Internet e intranet della Società;
- la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di formazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice;
- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice;
- il costante aggiornamento, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività, ad eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

2. I VALORI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il Documento costituisce un insieme di valori la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine delle Compagnie del Gruppo.

Le Compagnie del Gruppo riconoscono che le Risorse Umane sono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo.

La gestione delle Risorse Umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale della presente normativa.

In particolare, nei rapporti con i colleghi, ogni risorsa deve comportarsi in base a principi di correttezza, civile convivenza, in spirito di piena collaborazione.

Pertanto, le Compagnie del Gruppo ripudiano ogni discriminazione delle persone basata sull'età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute, sulla razza o nazionalità, sulle opinioni politiche e sindacali o sulle fedi religiose.

I Dipendenti del Gruppo operano nel rispetto di sei valori fondamentali a cui ispirarsi costantemente e su cui improntare le relazioni aziendali e i propri comportamenti.

Integrità

Si ispirano a principi di correttezza, di onestà, di cooperazione e di imparzialità. Si impegnano a tenere sempre comportamenti leali, ispirati al reciproco rispetto, evitano ogni tipo di conflitto d'interessi e soprattutto il privilegio del proprio tornaconto personale.

Considerano l'onestà alla base della fiducia necessaria per interagire sia con il cliente esterno che con quello interno e più in generale con tutte le persone con le quali si interfacciano nello svolgimento delle attività.

Trasparenza

La trasparenza per tutti i Dipendenti rappresenta un elemento decisivo per trasmettere affidabilità a tutti gli Stakeholder.

Per questo si impegnano ad agire fornendo sempre ad ogni interlocutore informazioni esaustive, comprensibili e tempestive; seguono regole di comportamento e criteri di scelta chiari e oggettivi; adottano procedure univoche e verificabili; forniscono ai nostri partner e interlocutori tutti gli elementi utili a comprendere la portata delle scelte da compiere o dei comportamenti da adottare.

Collaborazione

Sono profondamente convinti che il raggiungimento degli obiettivi aziendali derivi da una sana e virtuosa collaborazione.

Ritengono che il lavoro di ognuno sia essenziale alla corretta esecuzione dei processi aziendali, per questo affermano che prestare la massima attenzione al lavoro altrui e non solo ed esclusivamente al proprio sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo aziendale.

Responsabilità sociale

Sono consapevoli degli effetti della propria attività, sul contesto nel quale operano, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività.

Riconoscono la dimensione "pubblica" dell'Impresa e quindi il legame con il territorio all'interno del quale svolgono la propria attività economica.

Si impegnano a operare in modo socialmente responsabile, valorizzando le competenze interne al fine di sviluppare servizi e processi innovativi.

Tutela della Privacy/Riservatezza

Riconoscono che una delle libertà fondamentali dell'individuo è la privacy.

I valori sopra esposti debbono essere tradotti nei comportamenti quotidiani della propria organizzazione.

3. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

3.1. CONFLITTI DI INTERESSE

Un conflitto di interesse nasce quando gli interessi o le attività personali condizionano, realmente o potenzialmente, la capacità di operare nel totale interesse delle Società del Gruppo.

Le Compagnie del Gruppo hanno con i destinatari del Codice un rapporto basato sulla reciproca fiducia e ispirato alla massima onestà. I Destinatari del Codice perseguono nello svolgimento della collaborazione gli obiettivi e gli interessi generali delle Compagnie del Gruppo.

Deve essere evitata qualsiasi forma di collaborazione che entri in conflitto con le responsabilità assunte nei confronti delle Società del Gruppo.

Ferme restando le peculiarità delle singole categorie dei Destinatari del presente documento, le situazioni potenzialmente idonee a configurare l'esistenza di un conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) Instaurare rapporti lavorativi con familiari;
- b) Avere interessi finanziari in un'altra società del settore;
- c) Svolgere un secondo lavoro;
- d) Gestire un'attività propria;
- e) Dirigere un'altra azienda;
- f) Essere leader di determinate organizzazioni.

È dovere dei dipendenti rendere noti tutti i conflitti di interesse, reali o potenziali, e discuterli con l'Alta Direzione sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza. Ciascuna attività approvata, nonostante un conflitto reale o apparente, deve essere documentata. Periodicamente la funzione preposta alla gestione del personale comunicherà all'Organismo di Vigilanza l'elenco dei conflitti di interesse emersi.

Spetterà all'OdV accertare le situazioni poste alla Sua attenzione al termine dell'istruttoria e trasmettere la relativa documentazione al CdA affinché quest'ultimo assuma in forma scritta i provvedimenti, di divieto o di approvazione, ritenuti più opportuni.

Con specifico riferimento al conflitto di interessi dell'Amministratore Delegato e/o dei componenti del Consiglio di Amministrazione in una determinata operazione delle Compagnie del Gruppo è fatta comunque salva l'applicazione dell'art. 2391 del Codice civile.

3.2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Chiunque abbia accesso, in funzione del proprio ruolo o dell'attività lavorativa svolta, ad informazioni privilegiate¹ riguardanti le Società del Gruppo e gli strumenti finanziari emessi dalle Compagnie del Gruppo, è tenuto al rigoroso rispetto delle leggi e delle regolamentazioni in materia di abuso di mercato, nonché delle procedure interne disciplinanti la gestione e la divulgazione al mercato delle informazioni medesime.

I dati e le informazioni acquisiti, in funzione del ruolo e/o in relazione allo svolgimento dell'attività d'ufficio, dai soggetti apicali (Amministratore, dirigenti e funzionari) e dai dipendenti vanno trattati nel rispetto delle normative e procedure vigenti e in modo da garantirne sempre il carattere di riservatezza.

È fatto divieto agli Amministratori, Sindaci, Investor Relator, altri Soggetti Rilevanti e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di informazioni privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di effettuare operazioni di qualsiasi tipo che abbiano ad oggetto le azioni della Società nonché di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

Nel caso che i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dagli organi sociali e/o dalle strutture interne competenti e si dovrà in tal caso valutare la sussistenza di informazioni "price sensitive".

3.3. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Compagnie del Gruppo si impegnano a garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni con parti correlate, in conformità a quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza, alle Linee Guida e Procedura con parti correlate e alla normativa in materia.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'ODV.

¹ Ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 58/1998 per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

3.4. COLLABORATORI ESTERNI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI

I collaboratori esterni, Consulenti e tutti i Distributori commerciali (Istituti di Credito – Broker e Agenti) del Gruppo Net sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel presente documento e nel relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Ad essi è richiesto, in particolare, di organizzare la propria attività con spiccato orientamento al Cliente, garantendo professionalità, disponibilità e trasparenza.

Per garantire il rispetto di tali principi, negli accordi di collaborazione/distribuzione con le Compagnie del Gruppo vengono inserite apposite clausole che prevedono, la conoscenza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

Le eventuali segnalazioni relative a conflitti di interesse, reali o apparenti, da parte di Collaboratori esterni, Consulenti e Partner commerciali vanno indirizzate ai rispettivi referenti aziendali, che affronteranno la problematica sottoposta definendo le soluzioni opportune, coinvolgendo se necessario l'Organismo di Vigilanza, al quale periodicamente comunicheranno l'elenco dei conflitti di interesse emersi.

3.5. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Le innovazioni e le idee che riguardano la ricerca, i prodotti, i processi di produzione ed il software sviluppato da o per conto delle Compagnie del Gruppo sono di proprietà delle Compagnie stesse. Esse devono essere trattate sempre come informazioni confidenziali.

Le Compagnie del Gruppo rispettano le leggi sulla protezione delle proprietà intellettuali e non violano le proprietà intellettuali di terzi.

Le informazioni confidenziali possono essere per esempio: i segreti commerciali e il know-how, le invenzioni, i programmi e le strategie sia di marketing che di vendita, le informazioni sui clienti e fornitori, le strategie per determinare i prezzi e gli acquisti, i dati finanziari, i processi e le tecniche di produzione, software informatici, dati, formule, composizioni, tecniche, protocolli di servizi e di nuovi prodotti. Sono informazioni confidenziali le informazioni del tipo di quelle predette, ancorché provenienti da terzi ed affidate alle Compagnie del Gruppo.

I Destinatari che sono in possesso o hanno accesso a informazioni confidenziali devono:

- astenersi dall'usare le informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di persone estranee alle Compagnie del Gruppo;
- evitare la diffusione di queste informazioni alle persone al di fuori delle Compagnie del Gruppo;

- astenersi dal diffondere informazioni confidenziali agli altri Destinatari, a meno che ciò non sia indispensabile per il perseguimento di scopi aziendali.

Il vincolo a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni non cessa con l'interruzione del rapporto con le Compagnie del Gruppo. Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è proibito comunicare informazioni confidenziali ad un nuovo datore di lavoro o ad altri.

Se i Destinatari dovessero venire a conoscenza di informazioni confidenziali, o di rivelazione da parte di soggetti tenuti al segreto hanno l'obbligo di rivolgersi all' OdV.

3.6. INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY

Le attività delle Compagnie del Gruppo richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti ad operazioni assicurative, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), etc.

La banca dati delle Compagnie del Gruppo può contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi delle Compagnie.

Le Compagnie del Gruppo si impegnano a proteggere la riservatezza delle informazioni relative a propri azionisti, investitori, clienti, dipendenti, intermediari di assicurazione, partners commerciali e finanziari, e di chiunque, portatore di interessi nei confronti delle Compagnie del Gruppo, venga a contatto con le stesse (c.d. stakeholders), nonché di terzi, generate o acquisite all'interno della struttura aziendale e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

È obbligo di ogni Destinatario assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alle Compagnie del Gruppo e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza il preventivo assenso dei propri dirigenti.

Fermo restando il divieto di divulgare autonomamente notizie attinenti all'organizzazione ed i metodi e le strategie operative delle Compagnie o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente delle Compagnie del Gruppo dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità della sua unità di appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;

- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori o dei responsabili della funzione di controllo interno e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato della divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alle Compagnie del Gruppo da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso.

3.7. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE - CYBER SECURITY

Ogni destinatario è tenuto ad operare con diligenza per:

- ✓ tutelare i beni materiali e immateriali aziendali;
- ✓ proteggere le informazioni trattate nello svolgimento delle proprie mansioni, collaborando nell'implementazione, mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni (SGSI) attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative e le direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo.

In particolare, tali soggetti dovranno:

- a) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro affidati;
- b) evitare un utilizzo improprio dei beni aziendali che possa essere causa di danno o di riduzione di efficienza o che possa comunque apparire contrario ai principi che governano l'operatività della Società
- c) proteggere opportunamente le informazioni di proprietà dell'azienda e/o che impattano il Business della Compagnia, rispettandone la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto della policy della Società. In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

- a) a seguire scrupolosamente le procedure di information Communication Technology;
- b) a adottare le Politiche di Cyber Security, di Data Governance e di Sicurezza Informatica Fisica e Logica per la salvaguardia del Patrimonio Informativo Aziendale;
- c) ad astenersi dal duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;

- d) a non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, a non ricorrere a linguaggio improprio o di basso livello, a non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona o danno all'immagine aziendale;
- e) a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi.

Le Compagnie del Gruppo vietano espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

3.8. SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Il Gruppo cura la diffusione ed il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, promuovendo la consapevolezza dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti individuali.

Le Compagnie del Gruppo favoriscono condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica dei dipendenti e collaboratori, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

A tali fini, le Compagnie del Gruppo si impegnano, tra l'altro, a realizzare interventi di natura tecnica ed organizzativa, concernenti:

- a) l'analisi continua dei rischi e delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- b) l'adozione delle tecnologie più idonee a prevenire l'insorgere dei rischi attinenti alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
- c) il controllo costante e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- d) l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

I Destinatari sono tenuti ad osservare le leggi e gli standard applicabili in materia di sicurezza e protezione ambientale ed attenersi alle politiche della Società nei casi in cui queste impongono requisiti più rigorosi rispetto agli standard di legge.

Le Compagnie del Gruppo, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza del personale, tenuto conto dell'emergenza COVID19, hanno integrato il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del Dlgs 81/2018, con un ulteriore protocollo "Misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro", utile a fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia

delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID19.

4. PRINCIPI DI CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA

La trasparenza contabile e finanziaria rappresenta un'esigenza primaria nella gestione delle Compagnie del Gruppo che operano nell'assoluto rispetto della normativa vigente in materia di redazione dei bilanci e di ogni tipo di documentazione contabile.

Tutti i Destinatari del presente Codice, in relazione alle proprie competenze e alle funzioni concretamente esercitate, sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione, le informazioni, i dati finanziari e contabili siano trasmessi e rappresentati -sia all'interno che all'esterno delle Società- in modo completo, accurato, chiaro, tempestivo, affidabile e coerente.

Ogni operazione o transazione deve essere verificabile, legittima, congrua e correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla normativa vigente e sulla base dei principi contabili applicabili.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti delle Compagnie un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

La documentazione finanziaria deve riflettere esattamente i fatti di gestione delle Compagnie ed essere redatta in conformità ai criteri indicati dalla normativa vigente ed ai principi di contabilità applicabili e generalmente accettati nonché alla prassi corrente di mercato.

È proibito nascondere od occultare deliberatamente la reale natura di qualsiasi fatto aziendale registrato nei libri contabili e/o ometterne la segnalazione; altrettanto dicasi di altra documentazione delle Società idonea ad influire sulla rappresentazione della situazione economica delle Società stesse.

È fatto tassativo divieto di costituire e/o detenere fondi e riserve occulte. Inoltre, nessun amministratore, dirigente, dipendente, intermediario o collaboratore può effettuare, in mancanza di adeguata documentazione di supporto ed espressa autorizzazione, pagamenti nell'interesse e per conto delle Compagnie salvo quanto espressamente declinato nel documento "Articolazione dei poteri, delle procure e delle deleghe".

Nello specifico, relativamente ai presidi tecnici per la gestione della documentazione interna ed esterna delle società (aggiornamento, distribuzione, registrazioni, archiviazione e gestione della sicurezza di documenti), ogni Unità organizzativa coinvolta nella formazione del Bilancio e di tutti gli atti contabili e societari ha la responsabilità ultima dell'archiviazione di tutta la

documentazione di propria competenza che deve sempre essere facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Tale personale deve consentire l'effettuazione di controlli sui documenti e informazioni in loro possesso, assicurando il libero accesso e la relativa messa a disposizione a tutti gli organi competenti.

Chiunque, tra i Destinatari del presente Codice, venga a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nelle registrazioni contabili o nella documentazione di supporto, è tenuto a riferire tempestivamente i fatti all'Organismo di Vigilanza.

4.1. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Antiriciclaggio

Le Compagnie del Gruppo garantiscono la massima trasparenza, correttezza e buona fede nelle transazioni commerciali con tutte le controparti, predisponendo gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 (autoriciclaggio) c.p. e si impegna ad osservare la normativa in materia di antiriciclaggio.

Nell'ambito della propria attività professionale, il personale delle Compagnie non deve attuare comportamenti consistenti nell'utilizzazione, trasformazione od occultamento di capitali di provenienza illecita. Con riferimento a tali comportamenti costituisce reato la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero il compimento, in relazione a tali beni, di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa nonché, dopo la commissione o il concorso nella commissione di un delitto non colposo, l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le Compagnie del Gruppo verificano la correttezza degli incarichi conferiti a soggetti terzi, la regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari nonché degli adempimenti fiscali, della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che le Compagnie intendono acquisire, della fissazione dei criteri di valutazione delle offerte e verifica altresì tutte le informazioni relative alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner.

Il Gruppo si è conformato agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007 ed in particolare ha riformato le proprie procedure interne per ottemperare agli obblighi di sorveglianza, controllo e comunicazione alle competenti autorità di vigilanza di sospetti e violazioni.

Come principio generale di comportamento la Compagnie del Gruppo comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate in relazione alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente ed ai controlli interni volti a prevenire eventuali condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Antiterrorismo

Inoltre, le Compagnie del Gruppo riconoscono l'alto valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si ispira lo Stato. E', pertanto, vietato e del tutto estraneo allo spirito delle Compagnie qualsiasi comportamento che possa costituire attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati anche transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, il riciclaggio, l'impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connesse ai reati transnazionali e di criminalità organizzata sopra indicati, o comunque di aiuto o finanziamento di tali attività o di tali reati deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

5. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI COMMERCIALI E NEI RAPPORTI CON I CLIENTI, I CONTRAENTI ED I PUBBLICI DIPENDENTI

Le Compagnie del Gruppo e tutti coloro che cooperano allo svolgimento delle attività e al perseguimento dei suoi fini - nelle relazioni commerciali e nei rapporti con i terzi - si ispirano ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato, nel pieno rispetto della normativa vigente, tra cui quella sulla Concorrenza e Antitrust.

Le Compagnie del Gruppo tutelano il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante, attuando comportamenti

diretti ad evitare pratiche anticoncorrenziali, intese, o pratiche concordate che possano pregiudicare il mercato o che abbiano per effetto quello di impedire, restringere o falsare il regime di concorrenza all'interno del mercato comune.

Le Compagnie del Gruppo orientano la propria attività alla soddisfazione e tutela dei propri clienti, anche dando attuazione alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità di prodotti e servizi forniti.

L'Amministratore, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti, gli intermediari di assicurazione, operatori ed intermediari finanziari e tutti coloro le cui azioni possano essere in qualsiasi modo riferibili alle Compagnie del Gruppo, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse delle Compagnie indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

Tutte le attività attuate dai Destinatari devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine delle Compagnie del Gruppo.

5.1. RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA'

I Destinatari agiscono conformemente alla normativa Antitrust e sulla Concorrenza. Ogni sviluppo di prodotti e servizi, ogni sforzo legato alla produzione ed alla vendita deve essere di elevato standard qualitativo.

È proibito comunicare con esponenti della concorrenza sui temi di seguito indicati:

- prezzi o politica di prezzi passata, presente o futura;
- canoni di leasing, gare d'appalto, sconti promozionali;
- profitti, costi sostenuti, condizioni di vendita, diritti o garanzie;
- scelta dei clienti o dei mercati territoriali;
- strategie commerciali e di marketing o di mercato;
- politiche di pubblicità e sponsorizzazione passate, presenti e future.

Eventuali forme di collaborazione con i concorrenti delle Società relativamente a prezzi, marketing, elenchi e sviluppo di prodotti e servizi, aree di operatività ed obiettivi di sviluppo, studi di mercato e informazioni di proprietà esclusiva delle Società o di carattere confidenziale, possono costituire atto illecito e fonte di responsabilità per le Società ai sensi della disciplina concorrenziale vigente. È pertanto proibito ai Destinatari instaurare con i concorrenti, effettivi o potenziali, rapporti non preventivamente approvati dalle Società.

Benché interessata all'attività dei propri concorrenti, le Compagnie del Gruppo non attuano comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di loro segreti commerciali, elenchi clienti e fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività. Le Compagnie del Gruppo inoltre non assumono dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né inducono il personale o i clienti delle società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possano divulgare.

Sono proibite, inoltre, ai Destinatari, le seguenti pratiche:

- provvigioni indebitamente percepite o richieste su affari promossi e conclusi da altri soggetti;
- patti illeciti (che impongano l'acquisto di un prodotto non richiesto al fine di poter acquistare il prodotto desiderato), il rifiuto immotivato di trattare, il dumping o altri metodi concorrenziali illeciti;
- l'utilizzo di condotte sleali finalizzate all'ottenimento di informazioni a vantaggio delle Compagnie del Gruppo.

5.2. RAPPORTI CON I CLIENTI

Le Compagnie del Gruppo perseguono il proprio successo sul mercato mediante l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

Le Compagnie del Gruppo riconoscono che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il suo successo di impresa.

È fatto obbligo ai dipendenti delle Compagnie del Gruppo di:

- improntare il proprio comportamento con i clienti alla massima correttezza, disponibilità, rispetto, efficienza, chiarezza e cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità;
- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire con efficienza, chiarezza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire informazioni complete, chiare e semplici (formulate con un linguaggio il più possibile vicino a quello degli interlocutori) su prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli e ponderate;
- eseguire i contratti secondo quanto convenuto consapevolmente con il cliente;
- comunicare tempestivamente ogni informazione su eventuali modifiche delle condizioni contrattuali e sugli standards richiesti dalle Autorità di controllo;
- attenersi a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere;
- dare riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela.

I Destinatari forniscono la massima cortesia e disponibilità nella gestione dei rapporti con la clientela finale.

I Destinatari promuovono il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla clientela finale.

5.3. RAPPORTI CON I FORNITORI

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta dei fornitori è operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi, quali, tra gli altri, la convenienza economica, la capacità tecnica, l'affidabilità, la rispondenza del fornitore agli standard qualitativi adottati dalle Compagnie del Gruppo.

I Dipendenti delle Compagnie del Gruppo sono obbligati all'osservanza della Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori e delle Procedure ad essa collegate.

E' fatto obbligo alle funzioni preposte di assicurare, ove possibile, le medesime opportunità alle aziende fornitrici che siano in possesso dei requisiti richiesti. Nelle procedure di scelta dei fornitori, sono previsti meccanismi di monitoraggio periodico volti a verificare la permanenza dei suddetti requisiti nel tempo.

Il Gruppo garantisce la massima trasparenza ed efficienza delle procedure di acquisto, prevedendo, se del caso, la rotazione delle persone preposte agli acquisti, l'adeguata documentabilità delle scelte adottate, nonché la separazione di ruoli e competenze tra la funzione che richiede la fornitura, quella preposta alla stipula del relativo contratto e quella deputata al pagamento del corrispettivo.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

5.4. GESTIONE OMAGGISTICA - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SPONSORIZZAZIONI

Le attività legate all'omaggistica, alle spese di rappresentanza e alle sponsorizzazioni sono attribuite alla responsabilità dell'Unità Organizzativa CMO, Comunicazione & Staff che deve assicurare la copertura delle esigenze del vertice aziendale e dello sviluppo commerciale

Per aderire ai principi generali del Gruppo non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali di qualsiasi entità e genere a terzi, Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, Funzionari o Impiegati o Dipendenti Pubblici o Soggetti comunque equiparati o Soggetti Privati, per influenzare o compensare loro comportamenti, o atti del loro ufficio o della loro funzione.

Gestione omaggistica

Atti di mera cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se occasionali e di modico valore (identificato in un massimo corrispondente a € 150,00) e tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter comunque essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere adeguatamente documentato.

In ogni caso, l'offerta di omaggi da parte delle Compagnie del Gruppo deve avvenire conformemente alle seguenti regole:

- a) non è in alcun caso consentita l'offerta di omaggi ad Esponenti o Funzionari o Dipendenti della Pubblica Amministrazione o a Soggetti comunque equiparati (Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o Funzionari o Impiegati o Dipendenti Pubblici, ecc.);
- b) in caso di omaggi destinati a soggetti non rientranti nella categoria sub a), l'offerta superiore a euro 150 deve essere:
 - o manifestata dal Responsabile della Divisione Organizzativa (Business, Financial, Operating) al CMO, Comunicazione e Staff tramite e-mail;
 - o oggetto di informativa periodica adeguatamente documentata all'Organismo di Vigilanza al fine di consentire le opportune verifiche.

I Destinatari che, nell'esercizio delle loro funzioni, ricevano, anche in occasione di festività, doni o altre utilità di non modico valore, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al CMO, Comunicazione & Staff il quale provvederà a valutarne l'adeguatezza, disponendo eventualmente la loro restituzione e informando il mittente della politica adottata dalle Compagnie del Gruppo con riferimento agli omaggi.

L'accettazione di regali in denaro è proibita senza alcuna eccezione.

Con espresso riguardo alle ipotesi sopra viste, è inoltre intenzione del Gruppo sensibilizzare tutti i soggetti con cui il Gruppo intrattiene rapporti commerciali e professionali, informandoli delle politiche adottate in materia ed invitandoli ad evitare comportamenti che potrebbero essere interpretabili come eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività riconducibile alla stessa.

Il CMO, Comunicazione e Staff provvederà semestralmente a fornire un'informativa sull'omaggistica all'Organismo di Vigilanza; tale informativa deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire le opportune verifiche.

Gestione delle spese di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da doveri di ospitalità in occasione di visite di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dalle Compagnie o da altri, di manifestazioni o iniziative - in cui le Compagnie risultino coinvolte - di cerimonie e ricorrenze.

Per spese di rappresentanza si intende anche l'offerta di inviti a pranzi/cene di lavoro e ad eventi sociali o di intrattenimento.

Le spese di rappresentanza devono essere sostenute nel rispetto dei principi di adeguatezza ed economicità e in coerenza con il ruolo delle Compagnie e con la necessità di promuovere la loro immagine.

In contesti e per importi che rientrano nella normale pratica commerciale, e comunque fino a € 150, le spese non sono soggette ad autorizzazioni preventive ma devono in ogni caso essere tracciate e documentate per consentire le opportune verifiche.

Per offerte di inviti di valore superiore a 150 € a persona si applicano le stesse modalità procedurali di cui alla lettera sub b – gestione omaggistica.

Per le spese di rappresentanza il Chief Financial Officer, ricevuta la documentazione necessaria, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, ai fini della corretta attribuzione delle spese stesse nella specifica categoria "spese di rappresentanza".

Il CMO, Comunicazione e Staff provvederà semestralmente a fornire un'informativa sulle spese di rappresentanza all'Organismo di Vigilanza; tale informativa deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire le opportune verifiche.

Gestione delle Sponsorizzazioni

Fermo restando quanto disposto, le Società possono aderire a richieste di contributi o sponsorizzazioni provenienti da associazioni senza fini di lucro, che siano caratterizzate da un elevato valore culturale o benefico e, preferibilmente, che coinvolgano un numero elevato di soggetti rispetto al contesto territoriale in cui operano.

Le sponsorizzazioni potranno interessare gli ambiti del sociale, dell'ambiente, nonché quello sportivo ed artistico e saranno destinate ad eventi che offrano garanzie di qualità e serietà ovvero ad eventi nei quali le Società siano comunque coinvolte nella progettazione.

In caso di dubbio a proposito della conformità al presente Codice Etico e di Condotta di un comportamento consistente nel dare o ricevere un dono il Destinatario dovrà prontamente segnalarlo all'OdV.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'ODV.

Il CMO, Comunicazione e Staff provvederà semestralmente a fornire un'informativa sulle sponsorizzazioni all'Organismo di Vigilanza; tale informativa deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire le opportune verifiche.

5.5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione delle Società.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte, ed al personale autorizzato. In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa alle occasioni in cui le Società sono entrate in contatto con la Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.

Ciò premesso, nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra le Compagnie del Gruppo e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, i Destinatari sono tenuti ad astenersi:

- a) dall'offrire, anche per interposta persona, opportunità di lavoro o commerciali, denaro o beni al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- b) dal tentativo di carpire al funzionario pubblico, anche per interposta persona, informazioni riservate;
- c) dal ricercare od instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Per quanto concerne specificamente i rapporti con l'Autorità giudiziaria che vedano coinvolti Esponenti Aziendali o altri Destinatari (in relazione alle attività svolte in favore del Gruppo) è fatto obbligo ad ogni Destinatario di non attuare atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato o comunque coinvolto nel relativo procedimento:

- a) non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
- b) non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Qualora i Destinatari ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all' Organismo di Vigilanza.

6. RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE AUTORITA' DI VIGILANZA

Nelle relazioni con le Istituzioni e le Autorità di Vigilanza i Destinatari si impegnano ad osservare scrupolosamente la normativa vigente e le disposizioni fissate dalle Compagnie del Gruppo.

È compito delle Compagnie del Gruppo comunicare a ciascun Destinatario le già menzionate disposizioni e di fornire eventuali chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Le Compagnie si impegnano affinché, nell'ambito delle istruttorie e delle procedure intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità di Vigilanza, non siano avanzate istanze che contengano comunicazioni non veritiere o che comportino l'allegazione di falsi documenti, al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero al fine di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Soggetti Destinatari sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa vigente e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le amministrazioni ad operare indebitamente in favore delle Compagnie del Gruppo.

I Destinatari si impegnano a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati erogati in favore delle Compagnie siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle Istituzioni o Autorità di Vigilanza, fornendo piena collaborazione e astenendosi da comportamenti volti ad impedire o comunque ostacolare la funzione di vigilanza pubblicitica.

A tal fine le Compagnie del Gruppo si impegnano ad instaurare canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali e le Autorità di controllo, e a rappresentare nei confronti degli stessi gli interessi, le posizioni e i dati aziendali e societari in maniera completa, rigorosa, trasparente e coerente.

Le Compagnie del Gruppo non negano, nascondono, manipolano o ritardano alcuna informazione richiesta dall'IVASS e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie ed ispettive.

I rapporti con le Istituzioni e le Autorità sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

7. CONTROLLI INTERNI

È politica delle Compagnie del Gruppo diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza di processi di controlli e della loro significativa funzionalità al miglioramento dell'efficienza aziendale.

L'attitudine e la predisposizione verso il controllo deve essere motivata dal contributo che questo fornisce al raggiungimento di una serie di obiettivi fondamentali per le Compagnie:

1. efficienza ed efficacia delle attività (performance);
2. affidabilità, completezza e tempestività delle operazioni (informazione);
3. conformità con leggi e regolamentazioni applicabili (conformità).

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti (regole, procedure e strutture organizzative) adottati dalle Compagnie del Gruppo allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'Impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali e quelli utilizzati dall'Azienda, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di assicurare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa.

Tutti i destinatari del presente Codice, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo e di gestione dei rischi.

Le Compagnie del Gruppo assicurano alla società di revisione e agli altri organi societari titolari di potestà di controllo, nonché all'OdV, il libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento delle rispettive attività.

I Destinatari sono tenuti alla massima collaborazione con i titolari di funzioni e poteri di controllo; sono assolutamente vietate attività di impedimento od ostacolo all'esercizio di tali funzioni e poteri.

8. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

8.1. IMPEGNI DELLE COMPAGNIE DEL GRUPPO

A tutela dei valori, principi e regole del proprio Codice Etico e di Condotta le Compagnie del Gruppo assicurano:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante pubblicazione sul sito Internet e intranet della Società
- la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di formazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice;

- lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di monitorare il grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice
- la revisione almeno annuale del Codice, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività, ad eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- la predisposizione di canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti contrastanti con le disposizioni del Codice possano riferire direttamente e in maniera riservata al all'OdV;
- l'obbligo per ciascun Destinatario di segnalare senza ritardo ogni violazione del Codice o delle norme di riferimento attuate da uno qualsiasi dei Destinatari dello stesso;
- la predisposizione da parte di HR Sviluppo, anche sulla base delle indicazioni dell'OdV, di un piano di formazione volto ad assicurare la corretta comprensione del Codice Etico.
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.

8.2. GLI OBBLIGHI DEI DESTINATARI

I Destinatari del Codice Etico e di Condotta hanno l'obbligo di:

- conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che riguardano l'attività di propria competenza;
- astenersi da comportamenti contrari a tali norme che si impegnano ad osservare ed a far osservare nello svolgimento delle proprie mansioni, competenze, funzioni, attribuzioni e responsabilità nonché in occasione della propria attività professionale;
- adeguare le rispettive azioni e comportamenti alle finalità e alle disposizioni del Codice stesso, tanto nei rapporti all'interno delle Compagnie, quanto nei rapporti con soggetti esterni alle Compagnie del Gruppo comprese le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche;
- riferire tempestivamente all'OdV, qualsiasi fatto o notizia, direttamente o indirettamente rilevati, relativi ad eventuali violazioni del Codice o delle norme di riferimento;
- collaborare nella verifica delle possibili violazioni;
- astenersi dal condurre indagini personali o riportare notizie ad altri se non al Referente o all'OdV;
- informare tutti i soggetti con i quali intrattengono relazioni dell'adozione del Codice Etico e di Condotta da parte delle Compagnie del Gruppo e degli obblighi ed impegni imposti dallo stesso;

- esigere dalle parti interlocutrici il rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal Codice o dalle norme di riferimento e adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle suddette norme;

8.3. GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI SOGGETTI APICALI

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto del presente Codice e ad uniformare la propria attività a principi di onestà, lealtà, correttezza ed integrità, condividendo consapevolmente i valori e gli obiettivi programmatici delle Compagnie del Gruppo.

In particolare, ogni soggetto preposto a ruoli apicali (Amministratore, dirigenti e funzionari), nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, ha l'obbligo di:

- fissare obiettivi aziendali coerenti e compatibili con i principi contenuti nel Codice;
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per dipendenti e collaboratori;
- indirizzare dipendenti e collaboratori all'osservanza del Codice e delle norme di riferimento;
- operare affinché gli stessi comprendano che il rispetto del Codice e delle norme di riferimento costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori interni ed esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno ad osservare il Codice e le norme di riferimento;
- riferire tempestivamente al Referente o all'OdV, su proprie rilevazioni e su notizie fornite dai propri collaboratori circa possibili casi di violazione del Codice o delle norme di riferimento;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualsivoglia ritorsione nei confronti di chi abbia fornito notizie su possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

8.4. APPLICAZIONE DEL CODICE E CONSEGUENZE DI EVENTUALI VIOLAZIONI

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai dipendenti della Società, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice civile.

La violazione delle suddette previsioni costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, ovvero illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge o di contratto. In particolare, con riguardo ai dipendenti, nel codice disciplinare delle Società è

contenuto uno specifico richiamo al presente Codice quale fonte delle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore ai sensi del citato art. 2104 del Codice civile.

La violazione delle disposizioni del presente Codice potrà pertanto costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Codice, il Gruppo si impegna ad irrogare le sanzioni disciplinari, con coerenza, imparzialità, uniformità e proporzionalmente alla violazione accertata, nel rispetto comunque dei limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore.

Nei rapporti contrattuali il Gruppo si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine, specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione.

Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con le Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare periodicamente i competenti organi aziendali, in ordine ai provvedimenti sanzionatori irrogati in ottemperanza al Codice.

8.5. SEGNALAZIONI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Il Gruppo provvederà a stabilire idonei canali di comunicazione mediante i quali potranno essere rivolte le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Codice.

I Destinatari, anche in forma anonima, potranno segnalare in qualunque momento all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione, o sospetto di violazione, del Codice; l'Organismo di Vigilanza provvederà a valutare tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il mittente (ove conosciuto), il responsabile della presunta violazione ed ogni soggetto potenzialmente coinvolto. L'Organismo di Vigilanza provvederà a preservare coloro che hanno inoltrato le segnalazioni di cui al comma precedente da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa dar adito anche al solo sospetto di costituire una forma di discriminazione o penalizzazione. In particolare, l'Organismo di Vigilanza si impegna ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le segnalazioni possono essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: organismodivigilanza@pec.netinsurance.it.

In alternativa potranno essere trasmesse per posta ordinaria al seguente indirizzo: Net Insurance S.p.A., Organismo di Vigilanza, Via-Giuseppe Antonio Guattani 4, 00161 Roma.

È comunque assicurata la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

8.6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

L'inosservanza delle norme del Codice Etico comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del destinatario.

I provvedimenti o la sanzione adottati dovranno essere sempre proporzionati rispetto alla gravità dell'infrazione riscontrata. Potrà, inoltre, essere richiesto il risarcimento dei danni eventualmente derivanti.

Per quanto concerne i dipendenti delle Compagnie del Gruppo non aventi la qualifica di Dirigente, la violazione del Codice Etico costituisce un illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare adottato dalla Società di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne i dipendenti delle Società del Gruppo aventi la qualifica di Dirigente, la violazione del Codice Etico costituisce un illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto in materia dal CCNL dei Dirigenti delle Imprese Assicuratrici, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla legislazione vigente.

Nel caso di violazioni del Codice Etico commesse dagli agenti, verranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nella lettera di nomina e/o nei contratti collettivi applicabili, nonché dalla disciplina normativa vigente. Tali provvedimenti potranno concretizzarsi anche nella revoca del mandato per le violazioni di particolare gravità.

Nel caso di violazioni del Codice Etico commesse da consulenti, partner commerciali o collaboratori esterni, verranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, nonché dalla disciplina normativa vigente. Tali provvedimenti potranno concretizzarsi anche nella risoluzione del rapporto negoziale per violazioni di particolare gravità.

Per quanto concerne le violazioni del Codice Etico da parte dei componenti degli organi sociali, verranno adottati, dagli organi sociali stessi, gli opportuni provvedimenti consentiti dalla Legge.